



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

10 MARZO
Firenze, 04 ~~Febbraio~~ 2021

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

- 1 MAR. 2021

N. 2877 / 2.6

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: Proposta di legge – TESTO SOSTITUTIVO PDL 026

Modifica alla Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 46 - Istituzione della "Festa dei Bambini della Toscana" in occasione dell'anniversario della strage di Beslan, avvenuto il 1 settembre 2004

D'iniziativa dei consiglieri:

Primo firmatario:

Francesco TORSELLI

Altri firmatari:

Diego PETRUCCI

Vittorio FANTOZZI

Gabriele VENERI

Alessandro CAPECCHI

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del consigliere regionale Francesco Torselli (primo firmatario)
e dei consiglieri regionali Diego Petrucci, Vittorio Fantozzi, Gabriele Veneri e Alessandro Capecchi

Modifica alla L.R. n. 46 del 9 aprile 2015 - Istituzione della “Festa dei Bambini della Toscana” in occasione dell’anniversario della strage di Beslan, avvenuto il 1° settembre 2004

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Istituzione della “Festa dei Bambini della Toscana”. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015.

Art. 2 - Celebrazione della Festa dei Bambini della Toscana. Inserimento del capo II ter nella l.r. 46/2015.

Art. 3 - Celebrazione della Festa dei Bambini della Toscana. Inserimento dell’articolo 3 quinquies nella l.r. 46/2015.

Art. 4 - Programmi e modalità organizzative della Festa dei Bambini della Toscana. Inserimento dell’articolo 3 sexies nella l.r. 46/2015.

Art. 5 - Norma finanziaria. Inserimento di una nuova lettera all’art. 7 comma 1 della l.r. 46/2015.

Art. 6 - Entrata in vigore. Inserimento dell’articolo 9 nella l.r. 46/2015.

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale della Toscana

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l’articolo 4, lettera d), r), u) dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la l.r. 5 febbraio 2009, n 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);

Vista la l.r. 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001)

Considerato quanto segue:

1. I bambini, nel corso della storia, siano rimasti vittime di alcune tra le più immani tragedie, non ultima la strage avvenuta tra il 1° settembre 2004 ed il 3 settembre 2004 nella scuola “Numero 1” di Beslan, cittadina dell’Ossezia del Nord, dove persero la vita 334 ostaggi, 186 dei quali bambini, ad opera di un commando di terroristi separatisti ceceni;
2. La figura del bambino, oggi più che mai, rappresenta l’immagine iconica della vita che sboccia alla conquista del futuro, della speranza e della fiducia in un domani fatto di condivisione, di rispetto, di giustizia e di equità sociale;
3. La società moderna, a causa dei suoi ritmi frenetici e della sua progressiva vocazione all’alienazione sociale, sta piano piano separando ed isolando, l’uno rispetto all’altro, i mondi dei “bambini” e dei “grandi”, portandoli su piani distinti e distanti, spesso scarsamente comunicanti tra loro, generando incomprensioni e esclusioni che generano mancanza di dialogo e di interazione anche all’interno della stessa famiglia;
4. E’ necessario favorire l’interazione tra “grandi” e “piccoli”, ricordando i momenti bui della storia, quando i bambini hanno subito persecuzioni, crimini e massacri, ma anche creando momenti ludici e ricreativi di scambio e interazione, laddove i “bambini” possano attirare i “grandi” all’interno del loro mondo, condividendo con essi i giochi e le regole di vita quotidiana.

approva la presente legge

Art. 1

Istituzione della "Festa dei Bambini della Toscana".
Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015.

1. Il punto 2 del preambolo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001), è sostituito dal presente:

"Tra gli eventi di particolare rilievo e risonanza, anche internazionale, si segnalano la Festa della Toscana, la Festa dei Bambini della Toscana, le ricorrenze del capodanno toscano, in data 25 marzo, dell'indipendenza della Toscana, in data 27 aprile, della prima seduta del Consiglio regionale, in data 13 luglio, del conferimento del titolo di Granduca della Toscana a Cosimo I, con estensione del suo dominio all'intero territorio che fu degli Etruschi, in data 27 agosto; il "Pianeta Galileo", il premio regionale "Innovazione - Made in Tuscany" e il premio regionale "Giovanni Da Verrazzano - Eccellenze toscane"

2. Dopo il punto 4 quater del preambolo della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) sono inseriti i seguenti:

"4 quinquies: La Regione Toscana celebra annualmente la Festa dei Bambini della Toscana, ricorrenza dedicata alla strage avvenuta nella scuola "Numero 1" di Beslan, in Ossezia del Nord, il 1° settembre 2004, attraverso la realizzazione e/o il sostegno ad iniziative diffuse sul territorio regionale finalizzate al coinvolgimento della comunità regionale sulla valorizzazione della figura del bambino e sulla promozione di iniziative volte all'interazione tra adulti e bambini, anche coinvolgendo personalità dello spettacolo, della musica, del teatro, della televisione, dello sport e della cultura in genere, scelte tra quelle più amate e seguite dai più piccoli, appositamente individuate annualmente dall'Ufficio di Presidenza."

"4 sexies: La Festa dei Bambini della Toscana è la solenne occasione per: ricordare il massacro di Beslan e tutti i massacri della storia che hanno visto coinvolti bambini e bambine innocenti; celebrare la figura del bambino quale simbolo di vita, di speranza e di fiducia nel futuro; aprire un importante momento di confronto tra il mondo degli adulti e quello dell'infanzia, sempre più spesso allontanati e isolati dall'incedere frenetico dei tempi e della società moderna."

Art. 2

Celebrazione della Festa dei Bambini della Toscana
Inserimento del capo II ter nella l.r. 46/2015

1. Dopo il capo II bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) è inserito il seguente:

"CAPO II ter - Celebrazione della Festa dei Bambini della Toscana."

Art. 3

Celebrazione della Festa dei Bambini della Toscana
Inserimento dell'articolo 3 quinquies nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 3 quater, nel capo II ter della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) è inserito il seguente:

"Art. 3 quinquies - Celebrazione della Festa dei Bambini della Toscana"

1. *La celebrazione della Festa dei Bambini della Toscana, si tiene il 1° settembre di ogni anno, ricorrenza della strage di Beslan, avvenuta il 1° settembre 2004 in Ossezia del Nord per mano di terroristi separatisti ceceni, nella quale persero la vita 334 ostaggi, dei quali 186 bambini.”*

Art. 4

Programmi e modalità organizzative della Festa dei Bambini della Toscana
Inserimento dell'articolo 3 sexies nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 3 quinquies, nel capo II ter della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) è inserito il seguente:

“Art. 3 sexies - Programmi e modalità organizzative della Festa dei Bambini della Toscana

1. *L'Ufficio di presidenza, anche d'intesa con la Giunta regionale, determina, con deliberazione, i programmi e stabilisce le modalità organizzative della Festa dei Bambini della Toscana ed il relativo.*
2. *L'Ufficio di presidenza può individuare, per ogni edizione della Festa, un tema coerente coi principi generali e le finalità principali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto a cui le iniziative inserite nel programma delle celebrazioni devono attenersi.”*

Art. 5

Norma finanziaria

Inserimento di una nuova lettera all'art. 7 comma 1 della l.r. 46/2015

1. Dopo la lettera a) del comma 11 dell'art. 7 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) viene inserito il seguente:

“a bis) per la Festa dei Bambini, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” per l'importo massimo di euro 25.000,00 relativo all'annualità 2021; per l'importo massimo di euro 50.000,00 relativo all'annualità 2022 e per l'importo massimo di euro 50.000,00 relativo all'annualità 2023.”

Art. 6

Entrata in vigore

Inserimento dell'articolo 9 nella l.r. 46/2015

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001) viene inserito il seguente:

“Art. 9 – Entrata in vigore.

1. *La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.”*

Relazione Illustrativa

La tradizione russa vuole che, ogni anno, la scuola inizi il 1 di settembre con una cerimonia che vede gli studenti del primo anno donare un fiore a quelli che iniziano l'anno finale i quali, a loro volta, accompagnano in classe ed a visitare la scuola i nuovi arrivati. Il 1° settembre 2004, nella scuola "Numero 1" di Beslan, per la cerimonia di apertura dell'anno scolastico erano presenti una sessantina di insegnanti, alcune persone dello staff e 900 studenti, di età compresa tra 6 e 18 anni.

Alle ore 9.30 locali, un commando di separatisti ceceni, formato da 32 persone armate, con il volto coperto da passamontagna e con indosso cinture esplosive, prese d'assalto la scuola, obbligando tutti i circa 1200 presenti ad entrare all'interno della palestra. Da quel momento e per 3 giorni consecutivi, si perpetrò una vera e propria mattanza che si concluse con la morte di 334 ostaggi, 186 dei quali bambini, 31 sequestratori e 11 agenti di polizia. Inoltre, i bambini rimasti mutilati o segnati da quella immane tragedia furono più di 800: alcuni dovettero subire amputazioni di arti o occhi, altri rimasero permanentemente disabili a seguito delle ferite subite.

Per ricordare quell'immane tragedia, nel capoluogo toscano è stata realizzata una piazza, ricavata da una parziale pedonalizzazione di viale Filippo Strozzi, di fronte all'ingresso principale della Fortezza Da Basso, dove sono state collocate opere di arredo urbano di notevole interesse: la statua-fontana dell'*Uomo con l'uccellino in mano* di Jean-Michel Folon e il gruppo scultoreo *Silenzio: ascoltate!* realizzato da Mario Ceroli.

Istituire una "Festa dei Bambini della Toscana" ha oggi un triplice significato: ricordare il massacro di Beslan, celebrare la figura del bambino quale simbolo di vita, di speranza e di fiducia nel futuro ed aprire un importante momento di confronto tra il mondo degli adulti e quello dell'infanzia, sempre più spesso allontanati e isolati dall'incedere frenetico dei tempi e della società moderna.

La "Festa dei Bambini della Toscana" deve essere infatti intesa non solo come momento di ricordo verso tutte le tragedie della storia che hanno avuto i bambini come protagonisti, ma anche come occasione per gli adulti per calarsi ed essere trascinati dai più piccoli all'interno del loro mondo fatto di giochi, di fantasia, ma anche di speranza per la realizzazione di un mondo migliore.

Si immaginino, a tal proposito, momenti nei quali i bambini spiegano agli adulti le regole dei loro giochi, i legami sociali che regolano i loro rapporti, come essi leggono ciò che avviene nel mondo e attorno ad essi, magari coinvolgendo nella festa anche personaggi famosi, scelti tra i più amati e seguiti dalle generazioni più giovani.

La presente proposta di legge non dovrà comportare un aumento di spesa e dovrà essere finanziata nell'ambito di quanto già disponibile nel relativo capitolo di spesa.

Sarà compito dell'Ufficio di presidenza ad individuare, per ogni edizione della Festa, un tema coerente coi principi generali e le finalità principali di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto a cui le iniziative inserite nel programma delle celebrazioni devono attenersi.

Si richiede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana visto che si intende celebrare la prima Festa dei Bambini della Toscana a partire dal 1° settembre 2021.

RELAZIONE TECNICO –FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto : Modifica alla Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 46 - Istituzione della “Festa dei Bambini della Toscana” in occasione dell’anniversario della strage di Beslan, avvenuto il 1° settembre 2004

Soggetto proponente : **Primo firmatario: Francesco Torselli**

Altri firmatari: Diego PETRUCCI
Vittorio FANTOZZI
Gabriele VENERI
Alessandro CAPECCHI

Copertura finanziaria : Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

La proposta in esame prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorie di cui all’articolo 13 comma 1 lettera a) della legge regionale Toscana n.1 del 7 gennaio 2015.

Oneri finanziari previsti dall’approvazione della proposta di legge:

Il Settore/Soggetto di competenza dell’ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per:

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l’eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione	05	05	05	
Programma	02	02	02	
Titolo	01	01	01	
Totale	25.000,00	50.000,0	50.000,00	125.000,00

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

La proposta di legge in oggetto non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale in quanto dispone modifiche alla l.r. 2/2000

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma**
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione	05	05	05	
Programma	02	02	02	
Titolo	01	01	01	
Totale	25.000,00	50.000,0	50.000,00	125.000,00

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE

Descrizione dell'intervento: "Istituzione della "Festa dei Bambini della Toscana. Modifica alla L.R. n. 46 del 9 aprile 2015". La proposta in esame è finalizzata a promuovere, con il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali (enti locali, scuole ecc.) manifestazioni ed eventi celebrativi della Festa dei Bambini della Toscana, volte a celebrare la figura del bambino quale simbolo di vita, di speranza e di fiducia nel futuro, nonché aprire un importante momento di confronto tra il mondo degli adulti e quello dell'infanzia, sempre più spesso allontanati e isolati dall'incedere frenetico dei tempi e della società moderna. Importo complessivo massimo stanziato massimo euro 125.000,00.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

 SI NO

1. a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

 FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

1. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali: _____);

area geografica¹ (indicare quale: _____);

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

2. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);

- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

○ indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

○ articolo 93

○ articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

○ articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

○ Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

○ Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

○ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

○ Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ *Casi di pre notifica*

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile